

area gestione e controllo del territorio  
ASSETTO DEL TERRITORIO  
U.O. AMBIENTE



SCHEMA DI CONVENZIONE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  
CANILE MUNICIPALE

Il responsabile del Procedimento  
Ing. Mauro Lorrai

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_  
PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI E GATTI DI ZOLA  
PREDOSA SITA IN VIA PRATI 21/A, SERVIZIO DI CATTURA RECUPERO E TRASPORTO CANI E  
CANI/GATTI RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTATI, NEL TERRITORIO COMUNALE, FINO AL  
31/12/2019.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra il **Comune di Zola Predosa** (P.IVA 00529991200 C.F. 01041340371), rappresentato dal Direttore dell'Area Gestione e controllo del territorio, Ing. Mauro Lorrai, che agisce in esecuzione della delibera approvata dalla Giunta Comunale n.26/2015, esecutiva ai sensi di legge

E

**L'Associazione** \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale / P. Iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, iscritta al Registro del Volontariato e/o al Registro dell'Associazionismo di Promozione Sociale in data \_\_\_\_\_, con atto prot. n. - rappresentata da \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Associazione stessa, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

**Preso atto:**

- che la Legge n. 281 del 14.8.1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede che "i Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione";
- che il Comune di Zola Predosa ha realizzato e reso funzionante dal 1999 il Canile Comunale, sito in Via Prati n. 21/a, la cui capienza ricettiva massima è attualmente stabilita in n. 50 cani e 40 gatti;

**Premesso:**

- che la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 27 del 7.4.2000, modificata con L.R. n. 7/2001 "Nuove norme per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina" ha definito compiti e funzioni dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle AUSL in tale materie;
- che la Delibera di Giunta Regione Emilia - Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 ha approvato i "Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline" indicando:
- le linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;
- i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati, e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;
- le linee guida per la elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero gatti;
- i criteri di funzionamento dell'assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;
- gli elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;
- che la stessa L.R. n. 27/2000 in precedenza citata individua in capo ai Comuni la responsabilità di istituire servizi che esercitino la vigilanza sul territorio per la prevenzione del randagismo ed il recupero dei cani randagi e/o vaganti ed incidentati;

**Preso atto e richiamati:**

- la Legge n. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato";
- il DPR 8.2.1954, n. 320, "Regolamento di polizia Veterinaria";

- la circolare dell'Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna n. 7 del 20/04/1999;
- il “Regolamento Comunale per la gestione ed il funzionamento della struttura di ricovero per cani e gatti sito in Zola Predosa, via Prati n. 21/a”, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 3/3/2004;
- la Legge Regionale “Norme a tutela del benessere animale” n. 2/2005 e la L.R. 27/00 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”;
- la Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna 16 settembre 2013 n.1302/802 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”;

**Dato atto che**

- il Comune di Zola Predosa intende assicurare la gestione totale dell’attuale struttura del Canile Municipale: ricovero provvisorio o permanente, nuove entrate, assistenza veterinaria, sterilizzazioni, affidi e adozioni ed intende altresì continuare ad ottemperare all’obbligo sancito dalla normativa nazionale e regionale, che pone in capo ai Comuni il servizio di recupero e cattura dei cani randagi e/o vaganti, incidentati, nonché di gatti incidentati ritrovati sul proprio territorio, assicurando lo svolgimento di un servizio di recupero di cani incidentati, randagi e/o vaganti e di gatti incidentati sul proprio territorio comunale;
- al fine di perseguire gli obiettivi e le finalità richiamate dalla normativa è consentito ai Comuni stipulare convenzioni con associazioni e/o organizzazioni aventi finalità zoofile;
- questa Amministrazione, tenuto conto della positiva esperienza in atto, con Deliberazione n. 26 del 18/03/2015 ha indicato l'affidamento della gestione del canile comunale di via Prati n. 21/a attraverso apposita convenzione, ad un'Associazione di volontariato avente finalità zoofile e/o protezionistiche fino al 31/12/2019, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il servizio di gestione oggetto della presente convenzione è stato aggiudicato alla ....;

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

**1. CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente riportate e confermate.

**2. OGGETTO**

Il Comune di Zola Predosa si convenziona, nel rispetto dei criteri indicati dalla Legge n. 281/91, delle Leggi della Regione Emilia-Romagna n. 12/2005, n. 34/02, con l’Associazione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, per la gestione totale, come da oggetto, del Canile Municipale di Zola Predosa, sito in Via Prati n. 21/a;

Formano oggetto di convenzione:

- a) Affidamento in concessione del canile rifugio comunale sito in Zola Predosa, Via Prati n. 21/a;

Capienza del canile: circa 50 posti, compresi i posti destinati ad isolamento o contumacia oltre ai posti destinati per cani ammalati ed operati e 40 gatti.

Il Comune è munito di autorizzazione sanitaria n.... prot. .... del ..... e viene affidato nelle condizioni in cui esso si trova.

Oltre ai box di dimensione e numero adeguato, vi è la presenza di locali uso infermeria, uso ufficio, cucina e magazzino e servizi igienici.

I locali sono parzialmente muniti di attrezzature veterinarie, il cui elenco dettagliato verrà indicato in fase di consegna dei locali.

b) Servizio di accalappiamento di cani vaganti sul territorio del Comune di Zola Predosa.

c) Censimento Colonie feline del territorio, assistenza, coordinamento delle Referenti gestionali di colonia;

### 3. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia nonché dal citato “Regolamento Comunale per la gestione ed il funzionamento della struttura di ricovero per cani e gatti sito in Zola Predosa, via Prati n. 21/a”.

L’Associazione dovrà garantire la gestione del Canile Comunale ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

L’Associazione al fine di prevenire il sovraffollamento dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in canile, incentivando la pratica degli affidi e delle adozioni.

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani/gatti ritrovati sul territorio del Comune di Zola Predosa.

Al loro ingresso, i cani dovranno essere sottoposti a visita sanitaria, verificando la presenza del tatuaggio o microchip: se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l’animale nel più breve tempo possibile.

I cani dovranno essere registrati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip, fornito dal Comune di Zola Predosa. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro di carico e scarico conforme al modello regionale. Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l’indice, di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrebbe seguire il cane per migliorare il proprio comportamento finalizzato all’adozione.

Ai fini della tutela del benessere animale, nell’arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

L’Associazione si impegna a fornire mensilmente all’Anagrafe Canina del Comune di Zola Predosa tutte le indicazioni relative al nuovo proprietario per l’iscrizione all’anagrafe stessa.

Nella struttura di ricovero di Via Prati 21/a potranno essere accettati solo cani e gatti.

Nella struttura di ricovero potranno essere ospitati cani/gatti solo nella misura in cui lo consentiranno le condizioni igienico-sanitarie del canile, che non potranno attualmente superare il numero massimo di 50 cani e 40 gatti.

L’Associazione dovrà comunicare trimestralmente al Servizio Assetto del Territorio - U.O.

Ambiente i seguenti dati:

- n. dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d’età, con precisazione del n. di cuccioli e del n. di cani adulti;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione;
- n. dei cani adottati;
- n. dei cani restituiti ai proprietari;
- n. dei cani deceduti;
- n. di eutanasie eseguite e relativa causa;
- n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;
- n. di femmine sterilizzate;

- n. dei cani nati all'interno del canile;
- n. vaccinazioni effettuate;
- n. di microchip impiantati.
- n. e composizione colonie feline;

L'Associazione inoltre dovrà trasmettere trimestralmente al Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL i dati della relazione regionale canili e tutti quelli previsti dalla normativa vigente in materia

In caso di decesso o della fuga dell'animale, la notizia dovrà essere notificata alla ASL ed al Comune entro e non oltre le ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.

In caso di morte dell'animale l'Associazione affidataria si assume tutte le pratiche amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, nonché lo smaltimento secondo le indicazioni della ASL e rimette l'apposita documentazione al Comune.

L'omessa comunicazione degli animali sopra indicati comporterà l'applicazione della penale relativa.

Il gestore deve garantire l'apertura, per .....\* giornate e ....\* ore settimanali, del canile al pubblico, per visite guidate (nel rispetto delle misure di sicurezza), per favorire rapporti di socievolezza tra uomo e animale.

\*(inserire proposta qualitativa in offerta)

L'Associazione si impegna, nel rispetto delle norme di cui alla Legge n. 189 del 20.7.2004 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", della L. R. n. 27/2000, d'intesa con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Bologna a:

- prevenire e denunciare al Comune di Zola Predosa i casi di abbandono, di maltrattamento di cani o di detenzione in condizioni inadeguate;
- segnalare ai servizi pubblici istituzionalmente preposti le situazioni in cui la presenza di cani randagi e/o vaganti sul territorio comunale possa costituire pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica.

#### **4. SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO**

L'Associazione dovrà gestire per conto del Comune di Zola Predosa il servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Zola Predosa.

La cattura ed il trasporto, da eseguirsi da parte di un volontario cinofilo adeguatamente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all'animale, dovranno essere assicurati, oltre che durante gli orari di apertura del Canile comunale, anche in qualsiasi orario e giorno, festivi compresi, a totale copertura giornaliera.

Nel caso di recupero di un cane o gatto incidentato e bisognoso di cure mediche immediate necessarie a garantirne la sopravvivenza, sarà cura del Volontario Cinofilo trasportare l'animale presso una clinica veterinaria che sarà individuata dall'Associazione. Il ricovero potrà essere protratto per un tempo massimo di 24/48 ore (salvo diversa e motivata prescrizione medica), solo dopo che il Veterinario del Canile Municipale avrà verificato la gravità delle condizioni di salute dell'animale.

#### **5. ADOZIONE**

Il gestore, decorsi sessanta giorni dalla cattura, o anche prima laddove vi siano le garanzie necessarie, favorirà l’adozione dei cani/gatti ricoverati nel rifugio e non riscattati dai legittimi proprietari, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e microchippati, a privati maggiorenni, Enti ed Associazioni Protezionistiche, che diano sufficienti garanzie di buon trattamento degli stessi ed a loro totale carico. I cani non identificati, i cani e i gatti entrati nel canile a seguito di rinuncia di proprietà, e comunque presenti nella struttura, espletate le verifiche sanitarie, vengono dati in adozione temporanea a chi ne faccia richiesta per un periodo di sessanta giorni, trascorsi i quali si avrà la cessione definitiva o la rinuncia.

Per ogni adozione, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare istanza, su modelli predisposti, a cui seguirà regolare autorizzazione da parte del Comune.

## 6. COMPITI DELL’AFFIDATARIO

L’Associazione si impegna a :

- 1) garantire un servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo;
- 2) provvedere alla pulizia giornaliera e alla disinfezione della struttura, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idropulitrice e idonei disinfettanti;
- 3) garantire l’apertura al pubblico, mattutina e/o pomeridiana, secondo gli orari che stabiliti di cui all’art. 3, e che saranno affissi all’ingresso della struttura;
- 4) garantire negli orari di apertura al pubblico un “Servizio di Riferimento”, sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti;
- 5) stipulare apposite polizze assicurative in favore dei propri associati e degli altri eventuali volontari utilizzati nella gestione della struttura contro gli infortuni e le malattie connesse con lo svolgimento delle attività sopra previste e per la responsabilità civile verso terzi;
- 6) garantire che gli operatori inseriti nell’attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie per lo svolgimento dell’attività convenzionata, e che per ciascuno siano garantiti e previsti tutti gli strumenti e controlli adeguati atti ad assicurare una adeguata tutela sanitaria degli stessi.
- 7) farsi carico dell’onere delle spese di gestione della struttura, che vengono dalle parti riconosciute nell’acquisto di cibo, vaccini, medicinali, materiale per consumo ambulatoriale, materiale per pulizia e disinfestazione, prestazioni veterinarie, smaltimento rifiuti speciali. Assicurazioni, piccole attrezzature, manutenzione ordinaria;
- 8) farsi carico delle spese per l’applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.);
- 9) mettere a disposizione un numero di tel. cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, nonché dei gatti incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Zola Predosa;
- 10) rendere disponibile un operatore adeguatamente preparato per effettuare gli interventi di recupero di cui al precedente art. 4.
- 11) rendere disponibili, ove necessario, educatori cinofili per facilitare l’adozione degli animali e per garantire un corretto percorso di adozione agli adottanti.

L’Associazione affidataria si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale limitrofo al canile.

L'Associazione dovrà inoltre garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze.

L'Associazione dovrà organizzare l'attività dei volontari affinché l'apporto dei singoli possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc.).

L'associazione ha inoltre il compito di censimento delle colonie feline del territorio, di coordinamento delle Referenti delle colonie, nonché di fornire l'assistenza organizzativa e sanitaria necessarie.

E' obbligo dell'Associazione comunicare all'inizio dell'attività al Servizio Assetto del Territorio - U.O. Ambiente e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura e le mansioni ad essi affidate, che dovrebbero essere omogenee e interscambiabili.

## **7. INTERVENTI MIGLIORATIVI**

L'Associazione potrà effettuare, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale Comune, lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per tali opere.

L'Associazione si impegna inoltre a destinare le eventuali offerte di terzi pro - canile, per finanziare prioritariamente le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'Associazione in collaborazione con l'Amministrazione comunale volti a migliorare i servizi (ad esempio campagne pubblicitarie per favorire le adozioni ecc.).

## **8. TEMPI DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' PROGRAMMATE**

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune di Zola Predosa delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

## **9. ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune di Zola Predosa le spese di: acquisto dei microchips per i cani/gatti ricoverati; riscaldamento; energia elettrica; consumi idrici; raccolta rifiuti solidi urbani; sfalcio dell'erba esterna alla struttura, potatura degli alberi interni ed esterni alla struttura; interventi straordinari di derattizzazione.

Il Comune ha l'onere degli interventi e delle opere di manutenzione straordinaria della struttura, nonché quelle per la sostituzione delle attrezzature di servizio soggette a deterioramento d'uso. Per la determinazione delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, le parti si richiamano ai criteri di cui all'art. 1579 del C.C.

Saranno altresì a carico del Comune l'assicurazione dell'immobile, delle dotazioni mobili inventariate e degli animali ricoverati entro la struttura, con esclusione dei danni che gli stessi possono causare a terzi od al personale ad essi addetto, per i quali dovrà essere stipulata un'apposita assicurazione da parte dell'Associazione. Il Comune di Zola Predosa dovrà ricoprire espressamente la qualifica di "terzo".

Il Comune di Zola Predosa solleva l'Associazione convenzionata dalla responsabilità della custodia dell'immobile nei confronti di terzi.

## 10. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE

Il Comune, per le attività svolte si impegna a rimborsare a titolo di contributo all'Associazione per un importo massimo annuo fissato in € ..... unicamente per le voci di spesa di seguito dettagliate:

- a) Alimentazione animali custoditi.
- b) Pulizia, disinfezione o disinfestazione.
- c) Materiale vario di consumo.
- d) Manutenzione ordinaria degli immobili.
- e) Medicinali per terapie e cura di animali.
- f) Prestazioni veterinarie.
- g) spese per il mantenimento dell'automezzo dedicato alla cattura e trasporto degli animali
- h) prestazioni veterinarie di pronto soccorso per animali incidentati.

Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall'Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all'Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse.

Le spese su elencate, nel limite dell'importo di cui sopra, verranno rimborsate all'Associazione con la seguente modalità:

- 25% dell'importo annuo entro il 30 marzo di ogni anno di validità della presente convenzione;
- 50% dell'importo annuo entro il 30 giugno di ogni anno di validità della presente convenzione;
- fino al restante 25% entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'Associazione di apposita documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell'intero anno, la suddetta documentazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno di validità della presente convenzione.

Per il primo anno di vigenza l'importo verrà erogato al 50% alla sottoscrizione della convenzione, il 25% al 30 settembre e fino al restante 25% entro 30 giorni dalla data di presentazione da parte dell'Associazione di apposita documentazione giustificativa delle spese sostenute dall'inizio dell'affidamento al 31/12 dell'anno di riferimento.

Eventuali spese oggettivamente non documentabili, sempre e comunque contenute nei limiti del rimborso massimo come sopra previsto e nei limiti del 2% del rimborso annuale, saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Associazione.

## 11. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La presente convenzione è valida fino al 31/12/2019, salvo proroghe tecniche nelle more di affidamento della successiva gestione.

Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all'art. 2, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che il Comune e/o il Servizio Veterinario provvederanno ad inoltrare all'Associazione.

## 12. PENALI

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'Associazione penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza intervenuta. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dai corrispettivi dovuti.



Si intende, in ogni caso, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Nel caso di infrazioni di lieve/media entità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- irregolarità formale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all'art. 3;
- mancata o ritardata comunicazione dei dati dei cui all'art. 2;
- inosservanza delle clausole di cui all'art. 6 dal n. 1 al n. 5 e dal n. 7 al n. 8;
- mancata comunicazione dell'elenco delle persone che operano all'interno della struttura e le mansioni ad esse affidate;
- omessa comunicazione di fuga o decesso;

si applicherà una penale di € 100,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che possono determinare la risoluzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- insufficienza di nutrimento degli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria);
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e della documentazione di cui all'art. 3 della presente convenzione;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture, donazioni e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere al canile i rappresentanti del Comune, i Veterinari dell'ASL o i volontari;
- mancata applicazione delle norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ai sensi della vigente normativa;

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- € 150,00 quale prima contestazione
- € 300,00 quale seconda contestazione;
- € 500,00 quale terza contestazione.

Il Comune provvederà a contestare l'inadempienza all'Associazione diffidandola ad adempiere.

L'Associazione potrà, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della contestazione, presentare proprie osservazioni scritte.

### 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Il Comune ha titolo a risolvere il contratto anche con effetto immediato:

- in caso di frode, di gravi e reiterate ripetute negligenze nella gestione del servizio o, comunque, inottemperanza nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, atti di sequestro o di pignoramento ecc.;
- nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- nel caso di uso dei beni affidati per finalità diverse da quelle previste;
- nel caso di mutamento di destinazione d'uso dei beni affidati;
- uso difforme dei fondi provenienti da offerte di terzi pro-canile di cui all'art. 7 ultimo comma.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione per ragioni di forza maggiore anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi e per motivi di pubblico interesse connessi alla natura dei beni e del servizio in questione.

In tal caso si riterrà sufficiente un preavviso non superiori a giorni 30 (trenta).

In qualsiasi caso l’Associazione non potrà pretendere eventuali risarcimenti di danni e corrispettivi ed indennizzi di sorta ai quali essa dichiara già fin d’ora di rinunciare espressamente.

E’ facoltà dell’Associazione recedere al rapporto ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile. Il recesso anticipato deve essere comunicato mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima.

A corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la presente convenzione l’Associazione ha prestato fideiussione di € ..... pari al 10% dell’importo offerto.

#### **14. CONTROLLO**

Il Comune di Zola Predosa, per il tramite del Servizio Assetto del Territorio - U.O. Ambiente, si riserva il controllo delle attività svolte per la gestione del canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa. Il Comune può esercitare tale controllo in ogni momento e senza preavviso.

Il Comune promuoverà incontri periodici con l’Associazione, con lo scopo di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali richiedendo l’eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell’Azienda USL.

#### **15. PRIVACY**

L’Associazione nella sua qualità di soggetto esterno, è tenuta all’osservanza delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni dei regolamenti attuativi, non potrà divulgare i dati e le informazioni di cui possa venire in possesso in virtù della convenzione sottoscritta.

#### **16. DOMICILIO**

A tutti gli effetti della presente convenzione, compresa la notifica degli atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria l’Associazione elegge domicilio presso ..... anche per il caso che essa, in seguito, più non vi sia.

Il Comune di Zola Predosa elegge domicilio presso la sua sede istituzionale sita in Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa (BO).

Le comunicazioni e le notifiche saranno effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite PEC.

Qualsiasi comunicazione fatta al personale incaricato dall’Associazione dal Direttore/Responsabile del servizio si considererà fatta personalmente al Presidente.

#### **17. CONTROVERSIE**

Laddove sorgano dubbi nell’interpretazione delle clausole contenute nella presente Convenzione le parti si impegnano ad adottare, di comune accordo, “formule di interpretazione autentica” che non integrano comunque la fattispecie di modifica/revisione della convenzione.

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso di sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto così instaurato, si procederà alla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.

Tutte le eventuali controversie per l’applicazione della presente Convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo. Per tutte le controversie che dovessero

insorgere per l’esecuzione della presente convenzione le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

#### **18. VARIE E FISCALI**

La presente convenzione è esente da imposta di bollo e registro (ai sensi dell’art. 8 - comma 1 - della Legge n. 266/91).

Il Comune dichiara infine di essere a conoscenza degli scopi dell’Associazione e dello Statuto da questa adottato e dichiara che i regolamenti relativi alla struttura non potranno essere in contrasto comunque con tali scopi e con le norme di detto Statuto.

Esteso il presente atto in due originali, uno dei quali da conservarsi nell’Archivio Comunale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.

p. IL COMUNE DI ZOLA PREDOSA

p. L’ASSOCIAZIONE